

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Circolare di Luglio 2019

Santa Lucia di Piave, li 03 luglio 2019

**Oggetto:** : Scadenze 2019

Recentemente è stata pubblicata la Legge n. 58/2019 di conversione del DL n. 34/2019 nell'ambito del quale, considerati i ritardi collegati alla prima applicazione degli ISA è stata disposta la proroga dei termini di versamento delle imposte risultanti dai modd. REDDITI / IRAP / IVA 2019.

*“per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 ... e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione ... i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell’imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019”.*

La proroga si estende anche ai **soggetti che partecipano a società / associazioni / imprese “interessate” dagli ISA**, ossia a:

- collaboratori dell'impresa familiare / coniuge dell'azienda coniugale;
- soci di società di persone;
- soci di associazioni professionali;
- soci di società di capitali trasparenti.

Considerato che il citato comma fa riferimento ai versamenti in scadenza nel periodo 30.6 - 30.9.2019, può beneficiare della proroga al 30.9.2019 anche la srl / spa, con ricavi non superiori a € 5.164.569, esercente un'attività per la quale è previsto il relativo ISA, che ha approvato il bilancio 2018 usufruendo del maggior termine di 180 giorni (in tal caso, ipotizzando l'approvazione del bilancio in data 28.6.2019, il termine "ordinario" di versamento delle imposte scade il 30.7.2019 e pertanto lo stesso è prorogato al 30.9.2019).

Con riguardo alla puntuale individuazione dei contribuenti interessati dal differimento dei termini di versamento al 30.9.2019, l'Agenzia, nell'ambito della citata Risoluzione n. 64/E, ha confermato che la stessa riguarda coloro che contestualmente:

- dichiarano **ricavi / compensi non superiori a € 5.164.569;**
- esercitano un'attività d'impresa / lavoro autonomo per la quale è stato approvato il relativo ISA, a **prescindere dall'applicazione o meno dello stesso.**

Al sussistere di tali condizioni, come precisato dall'Agenzia, la proroga opera anche nei confronti dei soggetti che per il 2018:

- adottano il regime dei **minimi / forfetari;**
- determinano il reddito con **altre tipologie di criteri forfetari** (ad esempio, attività di agriturismo);
- dichiarano una **causa di esclusione dagli ISA.**

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Pertanto il nuovo calendario, per i soggetti con partita iva o collegati a soggetti con partita iva, come sopra identificati, è il seguente:

Rata	Versamento	Interessi
1	30 settembre	
2	30 settembre	0,18
3	30 settembre	0,51
4	16 ottobre	0,84
5	18 novembre	1,17

Di seguito, riportiamo, invece le scadenze per la rateizzazione delle imposte 2019 per i contribuenti **non** titolari di partita IVA per le quali vi invitiamo a prendere visione.

Rata	Versamento	Interessi %
1	1 luglio	
2	31 luglio	0,32
3	2 settembre	0,65
4	30 settembre	0,98
5	31 ottobre	1,31
6	2 dicembre	1,64

Oppure l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento come da tabella sottostante

Rata	Versamento	Interessi
1	31 luglio	
2	31 luglio	0
3	2 settembre	0,33
4	30 settembre	0,66
5	31 ottobre	0,99
6	2 dicembre	1,32

Con l'occasione Vi ricordiamo che tutte le circolari dello Studio Monosi del 2019 si trovano su <https://studiomonosi-circolari.weebly.com/2019.html>

*I migliori saluti.*